



TRIBUNALE di LECCE

Terza Sezione Civile - Esecuzioni immobiliari

Il Giudice dell'esecuzione,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20 marzo 2024;

letti gli atti;

letta la rinuncia depositata dal [REDACTED] in data 17 febbraio 2024;

rilevato, di conseguenza, che [REDACTED] con atto del 15.05.2023, [REDACTED];

rilevato che il credito per il quale [REDACTED], vale a dire al [REDACTED];

rilevato che ciò rappresenterebbe una delle ipotesi di estinzione atipica della procedura per improcedibilità attesa [REDACTED] di dare impulso all'esecuzione in luogo del creditore procedente, seppur munita di titolo esecutivo, [REDACTED] poiché la citata norma consente [REDACTED]

rilevato che, per tale ragione, con provvedimento del 19.02.2024, è stata disposta la sospensione delle operazioni di vendita, con contestuale invito al professionista delegato di depositare istanza di liquidazione compensi maturati, in previsione della successiva dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva in epigrafe per improcedibilità;

rilevato che nelle more della dichiarazione di estinzione è intervenuta [REDACTED] munita di titolo esecutivo, la quale ha chiesto di fissarsi udienza per la vendita dei beni staggiti;

rilevato che, nel rinnovato scenario rappresentato dall'intervento [REDACTED] la rinuncia *ex art. 629 c.p.c.* [REDACTED] non coinvolgono la questione della perdurante presenza di un titolo esecutivo, senza soluzione di continuità, voluta dalla Corte Regolatrice (cfr. Cass. SS.UU. n.61/2014);

rilevato, infatti, che non può sostenersi che con la rinuncia del creditore pignorante si verifichi immediatamente l'estinzione della procedura per improcedibilità, tanto da travolgere l'intervento successivo dell'ulteriore creditore, in quanto è sempre necessario che la circostanza della improcedibilità venga recepita in un provvedimento giurisdizionale in termini assunto d'Ufficio dal Giudice dell'esecuzione ovvero sollecitato dalla parte interessata;

rilevato, perciò, che, in difetto della declaratoria di improcedibilità, il procedimento trova nuovo impulso nell'intervento [REDACTED] che ha tutto il diritto di surrogarsi al creditore [REDACTED]

intervenuta titolata (precedentemente alla rinuncia del creditore pignorante) la quale garantisce la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento;

rilevato che il richiamo effettuato dal [REDACTED] all'istantaneità delle conseguenze giuridiche gemmate dell'atto di rinuncia *ex art. 629 c.p.c.* non si attagliano alla questione esaminata,

n.101/2023 R.G.E.

trattandosi di fattispecie (estinzione per rinuncia ed estinzione per improcedibilità) ontologicamente differenti;

rilevato, pertanto, che dovrà essere accolta l'istanza di fissazione di nuova udienza per la vendita, formulata [REDACTED];

PQM

Ordina al professionista delegato di dare impulso alle operazioni di vendita, fissando la relativa udienza entro il mese di Novembre 2024.

Si comunichi.

Lecce, 3 giugno 2024

Il Giudice dell'esecuzione
dott. Antonio Barbetta